

**COMUNE DI MESE**  
(Provincia di Sondrio)

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

113

Mese, 18 novembre 2014

Determinazione n°

**OGGETTO: Autorizzazione al dipendente sig. Del Curto Eugenio a svolgere attività di imprenditore agricolo.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Visto** il D. L.gs n° 267/2000;

**Vista** la delibera di G.M. . n° 49 dell'8.11.2011 e s.m.i. di approvazione del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 di individuazione dei responsabili di servizio del Comune;

**Vista** l'istanza, Prot. n° 1879 del 6.11.2014, con la quale il dipendente comunale sig. Eugenio Del Curto chiede di essere autorizzato ad iscriversi al registro delle imprese del settore agricoltura, per poter portare avanti una piccola attività di coltura di alberi di castagno;

**Visto** l'art. 53 comma 1 del D.L.gs n° 165/2001 che recita:

*"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina."*

**Visto l'** art. 60 del D.P.R. 10.1.1957 n° 3 che recita:

*"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, ne alcuna professione ... omissis"*

**Vista** la Legge n° 662/1996 ed in particolare l'art. 1 comma 60;

**Vista** la circolare della Funzione Pubblica n° 6/1997 che ha ribadito la circostanza che l'iscrizione ad attività agricola da parte di un dipendente pubblico è compatibile purché l'impegno sia modesto e non abituale;

**Vista** la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18.3.1998 la quale ha affermato che l'esercizio di impresa agricola non rientra nel divieto di cui all'art. 60 del D.P.R. 3/1957 ed art 1 comma 60 della Legge 662/1996;

**Visti** gli artt. 2082 (imprenditore) e 2135 (imprenditore agricolo) del codice civile;

**Visto** tutto quanto sopra esposto e ritenuto che l'attività di imprenditore agricolo non rientra tra quelle vietate al dipendente pubblico

## DETERMINA

1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, il dipendente sig. del Curto Eugenio a svolgere l'attività di imprenditore agricolo purché tale attività

- sia svolta nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile;
- sia marginale e non prevalente rispetto al proprio rapporto di pubblico impiego;
- sia svolta fuori dall'orario di ufficio;

2) Di dare atto che in mancanza delle condizioni di cui al punto precedente il dipendente sarà costretto a chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro pubblico da tempo pieno a part time.

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente sig. Del Curto;

4) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15;

5) Di inviare il provvedimento all'ufficio vigilanza per la pubblicazione.

(D\_ autorizzazione Eugenio per agricoltura)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Caprio Saverio)

